



Protocollo d'Intesa tra Il Servizio di Protezione
Civile e il Centro Europeo Medicina delle
Catastrofi della Repubblica di San Marino



Protocollo d'Intesa tra Il Servizio di Protezione Civile e il Centro Europeo Medicina delle Catastrofi della Repubblica di San Marino

Il Servizio di Protezione Civile e il Centro Europeo Medicina delle Catastrofi (C.E.ME.C.) della Repubblica di San Marino, di seguito denominate "le Parti"

Con l'intento di attivare una mutua collaborazione;

Considerate le finalità e gli obiettivi del C.E.ME.C. - anche in qualità di Centro specializzato del Consiglio d'Europa - EUR-OPA Major Hazards Agreement - che persegue la sua missione attraverso: diffusione della cultura della medicina dei disastri; studio e ricerca per la riduzione del rischio di catastrofi, valutazione delle minacce, previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e analisi post-crisi; formazione degli operatori dell'emergenza, nella consapevolezza condivisa che l'educazione alla prevenzione ed alla sicurezza, si sostanzia in un processo continuo di apprendimento;

Considerate le finalità e gli obiettivi del Servizio di Protezione Civile che ha la funzione di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danno derivanti dall'attività umana, da calamità naturali, da catastrofi e eventi eccezionali dannosi di ogni natura;

Preso atto delle affinità di intenti che le Parti perseguono;

Tenuto conto che il Consiglio Scientifico di cui all'art. 8 dello Statuto C.E.ME.C. prevede membri, designati dal Consiglio di Amministrazione, fra personalità la cui competenza sia riconosciuta nei campi di interesse ed in generale della Protezione Civile e che ai sensi dell'articolo suindicato il Capo del Servizio di Protezione Civile è membro del Consiglio Scientifico a dimostrazione della fattiva attuale già collaborazione tra le Parti;

Considerato che è emersa l'opportunità di identificare un'area di collaborazione tra le Parti ed individuare i rispettivi interlocutori;

Tenuto conto che ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera p) della Legge 27 gennaio 2006 n.21 "Organizzazione della Protezione Civile" possono annoverarsi strutture operative di Protezione Civile anche gli "enti che, pur avendo finalità e scopi diversi, abbiano al proprio interno una organizzazione potenzialmente utile quale struttura di Protezione Civile".

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo della cooperazione

1. Il presente accordo mira a facilitare la cooperazione tra le Parti nei campi della previsione, prevenzione, mitigazione e contrasto ai disastri naturali o antropici che si possono produrre, ciascuna parte per le proprie competenze;
2. Ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera p) della Legge 27 gennaio 2006 n.21, già citata in premessa, il C.E.ME.C. viene riconosciuto quale struttura operativa di Protezione Civile.

Articolo 2

Attività oggetto della cooperazione

Il presente protocollo d'intesa tratta le seguenti attività:

1. In caso di catastrofi naturali o di particolari situazioni di emergenza il Servizio Protezione Civile della Repubblica di San Marino potrà richiedere l'intervento del C.E.ME.C. per le mansioni di sua competenza.
2. Il C.E.ME.C. può essere invitato a partecipare alle riunioni del Coordinamento per la Protezione Civile qualora l'ordine del giorno preveda argomenti che richiedano specifiche competenze.
3. Parimenti, il C.E.ME.C. avrà la facoltà di richiedere il supporto del Servizio di Protezione Civile per interventi specifici nelle sue aree di competenza, soprattutto in situazioni di emergenza. Il Servizio di Protezione Civile valuterà la richiesta e, ove possibile, mobiliterà risorse e competenze per assistere il C.E.ME.C. nelle sue operazioni. Questa collaborazione può includere, ma non è limitata a, fornitura di personale, risorse logistiche e supporto tecnico.
4. Mutua collaborazione per le attività di formazione e prevenzione quali, a titolo meramente esemplificativo, l'organizzazione di corsi di formazione, manifestazioni ed esercitazioni, workshop e simili;
5. Le Parti si impegnano per formulare proposte formative, in particolare il C.E.ME.C., potendo contare sulla propria struttura di natura principalmente sanitaria, proporrà tali proposte con contenuti afferenti all'assistenza sanitaria, primo soccorso, umanitaria e di cooperazione in generale, mirate ad implementare e rafforzare il livello di preparazione sia dei funzionari sia degli operatori volontari del Servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino;
6. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche e sullo sviluppo di progetti comuni;
7. Scambio di strategie e metodi finalizzati alla riduzione di rischi d'interesse comune;

Articolo 3

Coordinamento

1. Le Parti perseguono le attività di cui all'articolo 2 mediante i loro rappresentanti. Per il C.E.ME.C il Presidente e per il Servizio di Protezione Civile il Capo del servizio. I rappresentanti delle Parti potranno avvalersi dei loro collaboratori per sviluppare i progetti e le attività indicate nel presente protocollo.
2. Le Parti potranno stipulare appositi protocolli attuativi e/o convenzioni per temi specifici nell'ambito delle attività oggetto di cooperazione.



Articolo 4 Costi

1. I costi relativi all'applicazione del presente Protocollo verranno definiti di volta in volta e sostenuti dalle Parti in comune accordo, nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna, mediante apposite convenzioni attuative stipulate tra le stesse o da soggetti da esse individuati.
2. Il Servizio Protezione Civile, si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a garantire idonea copertura assicurativa al personale in disponibilità del C.E.ME.C. qualora attivati per finalità di protezione civile, anche fuori territorio.

Articolo 5 Modifiche al protocollo

1. Modifiche al presente protocollo potranno essere apportate in forma di protocolli aggiuntivi che ne costituiranno parte integrante e sostanziale e produrranno i loro effetti in conformità alle procedure previste all'art. 6 del presente atto;
2. Il presente protocollo può essere implementato tramite protocolli tecnici che saranno firmati di volta in volta per definire specifici programmi e progetti. Tali protocolli saranno immediatamente esecutivi dalla data della firma.


Articolo 6 Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo acquista efficacia alla data della firma e rimarrà valido per un periodo indeterminato di tempo.
2. Ciascuna Parte potrà porvi fine in qualsiasi momento mediante notifica all'altra. In tal caso, il presente Protocollo cesserà i suoi effetti tre mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.

Firmato a SAN TADINO, il 2/8/2024, in due originali in
Lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Servizio di Protezione Civile

Ing. Pietro Falcioni



Per il C.E.ME.C.

Prof. Roberto Mugavero

